

ISTITUTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

**per Ordini d’Incarico per la realizzazione di
indagini di mercato *ad hoc***

INDICE

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Articolo 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 3 – AUTODISCIPLINA

Articolo 4 – VALIDITÀ DELLA PROPOSTA

Articolo 5 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Articolo 6 – STANDARD DI QUALITÀ DELLA RICERCA

Articolo 7 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Articolo 8 – CORRISPETTIVO

Articolo 9 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 10 – TERMINI DI CONSEGNA. FORZA MAGGIORE

Articolo 11 – ANNULLAMENTI, SOSPENSIONI, VARIAZIONI E RITARDI

Articolo 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 13 – LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO

Articolo 14 – CONSERVAZIONE DEI DATI E DEI MATERIALI DI RICERCA

Articolo 15 – PROPRIETÀ DEL PROGETTO E LIMITI ALLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Articolo 16 – DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 17 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 18 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Articolo 1 – DEFINIZIONI

1.1 Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni, menzionate in maiuscolo nel presente contratto, avranno i seguenti significati:

“**CODICI**”: codici che definiscono gli standard minimi di condotta etica a cui devono attenersi tutti i ricercatori e i Committenti: (i) CODICE DI ETICA PROFESSIONALE ASSIRM (Associazione tra istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale) e NORME DI QUALITÀ ASSIRM (www.assirm.it); (ii) CODICE INTERNAZIONALE DI CONDOTTA ICC/ESOMAR (www.esomar.org);

“**COMMITTENTE**”: il cliente che commissiona la Ricerca all’Istituto;

“**CONDIZIONI GENERALI**”: le presenti condizioni di fornitura che regolano il rapporto contrattuale tra il Committente e l’Istituto;

“**CONTRATTO**”: l’insieme della Proposta, dell’Ordine d’Acquisto, delle Condizioni Generali e relativi allegati;

“**ISTITUTO**”:, con sede in, via, C.F. e P. IVA

“**ORDINE DI ACQUISTO**”: accettazione scritta della Proposta con cui il Committente affida l’esecuzione della Ricerca all’Istituto;

“**PARTE/I**”: al singolare alternativamente l’Istituto o il Committente, al plurale congiuntamente l’Istituto e il Committente;

“**PROGETTO**”: dati contenuti nella Proposta riguardante gli obiettivi, le metodologie, i tempi e l’investimento per la realizzazione della Ricerca;

“**PROPOSTA**”: la proposta contrattuale avente ad oggetto la Ricerca trasmessa dall’Istituto al Committente;

“**RAPPORTO FINALE**”: rapporto descrittivo finale e/o un tabulato statistico contenente i risultati, consegnato al Committente a conclusione della Ricerca;

“**RICERCA**”: ricerche di mercato, sondaggi di opinione e indagini sociali e statistiche, ovvero la raccolta e l’interpretazione sistematica di informazioni su individui o collettività, mediante l’uso delle metodologie e tecniche statistiche e analitiche delle discipline sociali applicate, finalizzate principalmente allo studio e all’analisi dei comportamenti espressi, e dei processi decisionali (motivazioni) dei consumatori e più in generale l’acquisizione di informazioni su uno o più fenomeni attinenti alla popolazione.

Articolo 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Oggetto del Contratto è l’espletamento di incarichi *ad hoc* per la realizzazione di Ricerche.

2.2 Le Condizioni Generali unitamente alle specifiche Proposte e agli Ordini d’Acquisto con i relativi allegati, costituiscono parte integrale e sostanziale del Contratto.

2.3 Con riferimento ai documenti costituenti il Contratto si conviene che in caso di difformità o incompatibilità, le clausole della Proposta prevarranno sulle Condizioni Generali.

2.4 Nessuna modifica del Contratto sarà ritenuta valida salvo che sia confermata per iscritto dalle Parti.

Articolo 3 - AUTODISCIPLINA

3.1 L'Istituto ed il Committente osservano nei loro rapporti, le norme di comportamento dei Codici che il Committente dichiara di conoscere ed accettare.

3.2 L'Istituto mette a disposizione del Committente, su sua richiesta scritta, copia dei Codici.

Articolo 4 – VALIDITÀ DELLA PROPOSTA

4.1 La Proposta, contenente il Progetto relativo alla Ricerca, deve essere trasmessa dall'Istituto al Committente per iscritto.

4.2 La Proposta è valida per un periodo di 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte del Committente che dovrà accettarne il contenuto mediante l'invio dell'Ordine d'Acquisto.

4.3 L'inizio dell'esecuzione della Ricerca dovrà ad ogni modo avvenire entro e non oltre 1 (uno) mese dalla data dell'Ordine d'Acquisto.

Articolo 5 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1 Le informazioni contenute nella Proposta sono riservate e confidenziali ed il Committente si obbliga, anche in caso di non accettazione della Proposta, a non divulgarne a terzi il contenuto e fare sì che il medesimo impegno sia tenuto da suoi consulenti e/o collaboratori.

5.2 Il Committente si obbliga, altresì, a non divulgare ad alcun titolo le metodologie esclusive utilizzate dall'Istituto per l'esecuzione della Ricerca, siano esse di sua proprietà e/o concesse in licenza.

5.3 Le informazioni fornite dal Committente all'Istituto in relazione al Progetto e alla Ricerca sono riservate e confidenziali e l'Istituto si impegna a non divulgarne a terzi il contenuto. Non sono considerati terzi i dipendenti, i collaboratori e i consulenti che abbiano necessità di tali informazioni per svolgere la Ricerca.

5.4 L'Istituto si obbliga, se non autorizzato per iscritto, a non rivelare a terzi l'identità e le informazioni confidenziali del Committente, i risultati della Ricerca e/o qualsiasi informazione confidenziale ottenuta nel corso dell'esecuzione della Ricerca, fatti salvi gli obblighi di legge e segnatamente gli obblighi di comunicazione previsti dall'Allegato A alla delibera n. 153/02/CSP (*“Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Articolo 6 - STANDARD DI QUALITÀ DELLA RICERCA

6.1 L'Istituto si obbliga ad eseguire la Ricerca secondo le norme dettate dai Codici e con la diligenza di cui all'art. 1710 c.c. sulla base di standard di qualità non inferiori a quelli indicati nei Codici.

6.2 Il Committente riconosce che i dati contenuti nel Rapporto Finale sono stimati sulla base di ricerche campionarie effettuate in conformità con i metodi di ricerca comunemente accettati e con le regole previste nei predetti codici e, pertanto, accetta il limite dell'errore statistico.

6.3 L'Istituto si obbliga a predisporre tutte le procedure necessarie per tutelare la riservatezza dei rispondenti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy). I dati identificativi dei rispondenti verranno usati per scopo di ricerca e per controlli di qualità e saranno conservati solo per il tempo necessario a tali fini, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e delle relative procedure obbligatorie (Documento Programmatico sulla Sicurezza).

Articolo 7 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

7.1 Nel caso in cui la Ricerca riguardi test di prodotto, il Committente garantisce che tali prodotti sono conformi alle norme vigenti in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e di ogni altra eventuale nazione cui circoli il prodotto o si svolga la Ricerca.

7.2 Il Committente garantisce, altresì, che la circolazione del prodotto non è vietata da nessuna delle norme di cui all'articolo 7.1 e che tale circolazione non è lesiva dei diritti di terzi.

7.3 Il Committente si impegna a tenere indenne e, comunque, a manlevare l'Istituto da ogni sopravvenienza passiva, incluse le spese legali, responsabilità, sanzione e/o pretesa risarcitoria dei terzi che sorga, direttamente o indirettamente, dalla circolazione, descrizione, presentazione, uso o consumo dei prodotti oggetto della Ricerca.

7.4 Qualora le modalità di esecuzione della Ricerca siano stabilite dal Committente, quest'ultimo garantisce che tali modalità non violino alcuna delle norme di cui all'articolo 7.1 che precede, e si impegna a tenere indenne e, comunque, manlevare l'Istituto da ogni sopravvenienza passiva, incluse le spese legali, responsabilità, sanzione e/o pretesa risarcitoria dei terzi che possa derivare a quest'ultimo dall'esecuzione della Ricerca con le modalità richieste dal Committente.

7.5 Il Committente si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione, l'intenzione di pubblicare i risultati della Ricerca sui mezzi di comunicazione di massa al fine di consentire all'Istituto di adempiere alle disposizioni del *Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa* (Allegato A alla delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002).

Articolo 8 - CORRISPETTIVO

8.1 Il corrispettivo indicato nella Proposta rappresenterà il corrispettivo globale per la realizzazione della Ricerca che si intende al netto di I.V.A.

8.2 Se il corrispettivo della Ricerca è stato stabilito sulla base di informazioni fornite dal Committente e queste si rivelino successivamente inesatte, l'Istituto avrà il diritto

di richiedere al Committente il rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e documentati.

8.3 L'Istituto ha facoltà di addebitare i costi aggiuntivi che insorgano a causa dell'imposizione di nuove tasse, di variazioni delle normative vigenti, dei tassi di cambio o di altre cause non dipendenti dalla volontà dell'Istituto.

Articolo 9 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

9.1 Il corrispettivo della Ricerca è fatturato per il 60% (sessanta per cento) al ricevimento dell'Ordine d'Acquisto e per il 40% (quaranta per cento) alla presentazione dei risultati o alla consegna del Rapporto Finale, quale degli eventi avvenga prima.

9.2 I pagamenti devono essere effettuati dal Committente entro 30 (trenta) giorni dall'emissione delle relative fatture.

9.3 In caso di mancato e/o ritardato e/o parziale pagamento, il Committente dovrà corrispondere all'Istituto, senza pregiudizio alcuno per ogni ulteriore diritto di quest'ultimo e senza necessità di preventiva messa in mora, gli interessi moratori sulla somma non pagata, dalla data di scadenza, nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02, pari al *prime rate* ABI in vigore all'epoca della scadenza.

9.4 Qualora il Committente non provvedesse al pagamento del corrispettivo nel termine indicato all'articolo 9.2, l'Istituto avrà la facoltà, dopo 15 (quindici) giorni di ritardo, di sospendere la Ricerca qualora la sua esecuzione non sia ancora conclusa. Resta inteso tra le Parti che la sospensione di cui sopra non esclude il diritto dell'Istituto di richiedere altri eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 10 - TERMINI DI CONSEGNA. FORZA MAGGIORE

10.1 L'Istituto si impegna a consegnare il Rapporto Finale nei tempi preventivati, ma non sarà responsabile per eventuali ritardi e inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore estranee alla sua volontà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la totale o parziale interruzione e/o sospensione del lavoro determinate da qualsiasi agitazione sindacale o sciopero, compresi quelli aziendali, blackout energetici, incidenti e, in generale, qualsiasi circostanza che trascenda il diretto controllo dell'Istituto.

Articolo 11 - ANNULLAMENTI, SOSPENSIONI, VARIAZIONI E RITARDI

11.1 Qualora il Committente annulli una Ricerca, dopo averla commissionata attraverso l'invio dell'Ordine d'Acquisto, sarà comunque tenuto al rimborso di tutti i costi sostenuti e di tutti gli impegni finanziari assunti dall'Istituto sino alla data di annullamento della Ricerca, oltre ad una penale pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo della Ricerca.

11.2 Eventuali variazioni alle scadenze e/o alle metodologie del Progetto iniziale, richieste dal Committente, dovranno essere oggetto di modifica scritta del Contratto sottoscritta dalle Parti.

11.3 Qualora l'esecuzione della Ricerca sia ritardata per qualsiasi azione, decisione o motivo dipendente dal Committente (tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo il ritardo nella consegna di prodotti, materiali o informazioni necessari al suo svolgimento) il Committente sarà tenuto al pagamento dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Istituto.

11.4 Qualora si verifichi la condizione descritta al precedente articolo 11.3, il termine di consegna indicato nella Proposta dovrà essere adeguatamente prorogato, fatta salva la facoltà per l'Istituto di recedere dal Contratto.

Articolo 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 L'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta via raccomandata a/r, salvi i maggiori danni, (i) qualora non venisse rispettata, anche parzialmente, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o (ii) quando si verificassero ritardi o mancati pagamenti, anche solo parziali, delle somme dovute dal Committente in base al Contratto, o (iii) in caso di fallimento o di sottoposizione ad analoghe procedure concorsuali del Committente.

Articolo 13 - LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO

13.1 L'Istituto è esclusivamente responsabile dei mezzi e delle metodologie utilizzate per la raccolta, l'analisi, l'elaborazione e/o la gestione dei dati oggetto della Ricerca;

13.2 L'Istituto si impegna ad eseguire la Ricerca sulla base di quanto stabilito al precedente articolo 6, ma non sarà in alcun modo responsabile delle conseguenze di eventuali perdite di profitti e, comunque, di qualsiasi altro danno indiretto conseguente ad azioni, piani di investimento e/o iniziative commerciali del Committente basati su errori contenuti nel Rapporto Finale e/o della loro interpretazione.

13.3 L'Istituto non può essere considerato inadempiente qualora ritardi nell'inizio dell'esecuzione della Ricerca o nella consegna del Rapporto Finale se tale ritardo sia contenuto nei limiti di 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista nel Progetto;

13.4 In ogni caso, la responsabilità dell'Istituto, in relazione alla Ricerca commissionata dal Committente, non potrà mai eccedere l'ammontare del corrispettivo convenuto per l'esecuzione della Ricerca stessa.

Articolo 14 - CONSERVAZIONE DEI DATI E DEI MATERIALI DI RICERCA

14.1 L'Istituto si obbliga a conservare tutta la documentazione relativa alla Ricerca. Tutti i documenti devono essere conservati in modo sicuro per prevenire accessi non autorizzati, danni o perdite accidentali.

14.2 L'Istituto dichiara che tutti i documenti sono immagazzinati e conservati in accordo con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici* (Allegato A.4)) e le procedure previste dalle presenti norme.

14.3 L'Istituto ha la facoltà di distruggere, senza preavviso al Committente, i questionari ed i materiali di ricerca 6 (sei) mesi dopo la consegna del Rapporto Finale.

14.4 L'Istituto si obbliga a conservare conformemente a quanto disposto dal *Codice deontologico e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi statistici e scientifici* e ai Codici, per il periodo di 5 (cinque) anni dalla consegna del Rapporto Finale, la cartella di lavoro contenente ((i) il Progetto, (ii) la Proposta, (iii) il brief, (iv) l'Ordine d'Acquisto, (v) il piano di campionamento o di distribuzione delle rilevazioni, (vi) il questionario/la traccia, (vii) le istruzioni per gli intervistatori, (viii) il piano di editing, codifica ed elaborazione, (ix) il Rapporto Finale fornito al Committente, (x) la corrispondenza intercorsa con il Committente).

Articolo 15 – PROPRIETÀ DEL PROGETTO E LIMITI ALL'UTILIZZAZIONE ECONOMICA DEI RISULTATI DELLA RICERCA

15.1 I Progetti e le Proposte restano di proprietà dell'Istituto.

15.2 Il Rapporto Finale, diventa di proprietà del Committente nei termini e con i limiti seguenti:

15.2.1 Il Committente ha il diritto di utilizzare i dati contenuti nel Rapporto Finale internamente alla propria azienda e/o di farne conoscere il contenuto esclusivamente ai propri dipendenti e collaboratori;

15.2.2 Il Committente si impegna, fin d'ora, a non cedere i dati contenuti nel Rapporto Finale a terzi, o, comunque, a non consentirne l'uso, sia a titolo gratuito che oneroso, a terzi diversi da quelli indicati all'articolo 15.2.1;

15.2.3 Una utilizzazione e diffusione dei dati contenuti nel Rapporto Finale diversa e più ampia di quella indicata all'articolo 15.2.1, deve essere concordata per iscritto tra le Parti nel rispetto delle norme deontologiche previste dai Codici, dalle disposizioni vigenti in materia di privacy e delle procedure prevista dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Articolo 16 - DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

16.1 Tutti i diritti relativi alle metodologie utilizzate per la realizzazione della Ricerca, la loro impostazione, i dati elaborati offerti al Committente restano di esclusiva proprietà dell'Istituto e sono soggetti e disciplinati dalle norme sui diritti d'autore e dalle norme sulla proprietà intellettuale (legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni e modificazioni).

16.2 Il Committente riconosce espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale, tutelabili sulla base delle norme relative al diritto d'autore (Titolo IX del libro V del c.c., artt. 2575-2594 c.c., nonché legge n. 633/1941, come modificata dal D. Lgs. 169/1999) o di altre disposizioni, fra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, know-how, metodologie, codice sorgente, software, hardware, progetti, applicativi, marchi, brevetti, segreti industriali, formule, algoritmi, modelli, banche dati e simili, relativi alla Ricerca, i dati e agli altri materiali provenienti dall'Istituto o comunque messi a disposizione del Committente da parte dell'Istituto in forza del Contratto, restano di titolarità esclusiva dell'Istituto, e che nessun diritto, fatta salva la proprietà dei dati contenuti nel Rapporto Finale, viene concesso al Committente e in relazione a quanto sopra. Resta in ogni caso inteso che il Committente non potrà copiare,

modificare, vendere, cedere, sublicenziare, conferire o trasferire a terzi o creare lavori derivati da un qualsiasi diritto dell'Istituto.

Articolo 17 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

17.1 Le Parti si danno atto di essersi scambiate idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e di esprimere il relativo consenso in relazione al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei reciproci dati personali per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, fiscali, contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria e, comunque, per tutti quelli derivanti dal Contratto.

Articolo 18 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

18.1 Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di con espressa concorde esclusione di qualunque altro foro eventualmente concorrente o alternativo.

18.2 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Firma del Committente _____

Il Committente approva specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli artt. 5 (Riservatezza delle Informazioni), 6 (Standard di qualità della Ricerca), 7 (Obblighi del Committente), 10 (Termini di consegna. Forza maggiore), 11 (Annullamenti, sospensioni, variazioni e ritardi), 12 (Risoluzione del Contratto), 13 (Limitazioni della responsabilità dell'Istituto), 15 (Proprietà del Progetto e limiti all'utilizzazione economica dei risultati della Ricerca), 16 (Diritto di proprietà intellettuale), 17 (Protezione dei dati personali), 18 (Foro competente e legge applicabile).

Firma del Committente _____